

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori BETTAMIO, CORTELLONI, VENTUCCI,
MUNDI e PASTORE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 LUGLIO 1996

Interpretazione autentica dell'articolo 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, in materia di agevolazioni per i coltivatori diretti operanti in comuni montani

ONOREVOLI SENATORI. - Le peculiari caratteristiche che connotano le aree geografiche montane, il progressivo spopolamento delle stesse, causato dalle enormi difficoltà occupazionali rinvenute dagli abitanti e dovute spesso a scelte che hanno disincentivato gli investimenti imprenditoriali in montagna per l'assenza di infrastrutture idonee a garantire la competitività di mercato, hanno determinato il legislatore a codificare la disciplina di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante nuove disposizioni per le zone montane. La stessa, per quanto attiene il settore agricolo, prevede all'articolo 18 degli sgravi contributivi a favore di quelle imprese e datori di lavoro aventi sede o operanti nell'ambito territoriale dei comuni montani, che intendano assumere coltivatori diretti, iscritti al Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU), a tempo parziale o in forma stagionale.

La disamina del testo di cui all'articolo 18, comma 1, della citata legge evidenzia la volontà legislativa di subordinare dette agevolazioni a due specifici requisiti oggettivo-logistici individuabili nella sede aziendale nonchè nell'operare dei soggetti destinatari della norma nell'ambito territoriale montano.

Il disegno di legge, che si sottopone ad approvazione, si prefigge lo scopo, da un lato, di evitare che si continui a richiedere il pagamento degli oneri previdenziali per le assunzioni, effettuate nel periodo 24 feb-

braio 1994-14 dicembre 1995, di coltivatori diretti non residenti negli stessi comuni montani delle imprese e dei datori di lavoro e, dall'altro, di consentire assunzioni agevolate nei comuni montani di coltivatori diretti ivi non residenti.

Infatti, le assunzioni di coltivatori diretti non residenti negli stessi comuni montani dell'impresa o datore di lavoro sono diventate agevolate soltanto a decorrere dal 15 dicembre 1995, data di entrata in vigore della legge 29 novembre 1995, n. 513, modificativa della normativa previgente, con la conseguenza che per le assunzioni effettuate dalla data di entrata in vigore della norma modificata (24 febbraio 1994) e fino alla data di entrata in vigore della norma modificativa (14 dicembre 1995) erano dovuti gli oneri previdenziali.

Il disegno di legge mira, in sostanza, a colmare la lacuna legislativa nascente dalla norma modificativa, che non ha dettato la disciplina transitoria per i rapporti instauratisi prima della sua entrata in vigore, facendo salvi i pagamenti di oneri contributivi già effettuati, onde evitarne la restituzione da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

Sotto altro profilo, la proposta normativa mira ad estendere la norma di favore anche alle prestazioni lavorative comunque effettuate a favore di imprese operanti nei territori agevolati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che l'agevolazione ivi prevista si applica a condizione che i coltivatori diretti assunti risiedano in comuni montani ovvero prestino attività lavorativa presso imprese e datori di lavoro aventi sede ed operanti in comuni montani. Non si fa luogo a restituzione di somme comunque pagate.

